

## **LEGGE PROVINCIALE 1 agosto 2003, n. 5**

### **Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)**

(b.u. 5 agosto 2003, n. 31, suppl. n. 4)

#### Capo I

#### *Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005*

#### Art. 1

#### *Rideterminazione degli oneri per la contrattazione collettiva provinciale relativamente al bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), e per i fini di cui all'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'onere relativo al rinnovo contrattuale del personale insegnante delle scuole a carattere statale previsto dall'articolo 3 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto della scuola), comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, già integrato dall'articolo 9 (Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale della scuola in relazione al tasso di inflazione programmato per l'anno 2002), comma 5, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, è ulteriormente incrementato di 4.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 384.802 euro per l'anno 2004.

2. L'onere di cui all'articolo 2 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali), comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2001, come rideterminato dall'articolo 8 (Adeguamento delle autorizzazioni di spesa per la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali), comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2002, è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 2.600.000 euro, di cui 1.000.000 una tantum, in relazione alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di utilizzo delle economie di spesa connesse al recupero delle retribuzioni di anzianità del personale che cessa dal servizio.

3. L'onere di cui all'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2002 è incrementato per l'anno 2004 con l'importo di 900.000 euro, di cui 300.000 una tantum.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 2, l'onere di cui all'articolo 2, comma 5, della legge provinciale n. 11 del 2001 è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 962.000 euro, di cui 360.000 una tantum.

5. L'onere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2001, come incrementato dall'articolo 9, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2002, è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 800.000 euro.

6. L'onere di cui all'articolo 4 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto del servizio sanitario provinciale), comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2001, come incrementato con l'articolo 10 (Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del servizio sanitario provinciale), comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2002, è integrato per l'anno 2003 con l'importo di 3.000.000 di

euro, in relazione al quadro della contrattazione collettiva delineato a livello nazionale.

7. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 10.6.130:

- a) 4.000.000 di euro per l'anno 2003;
- b) 384.802 euro per l'anno 2004;
- c) 384.802 euro per l'anno 2005.

8. Per i fini di cui ai commi 2, 3 e 5, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

- a) 4.300.000 euro per l'anno 2004;
- b) 3.000.000 di euro per l'anno 2005.

9. Per i fini di cui al comma 4, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 81.1.110:

- a) 962.000 euro per l'anno 2004;
- b) 602.000 euro per l'anno 2005.

10. Per i fini di cui al comma 6, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:

- a) 3.000.000 di euro per l'anno 2003;
- b) 3.000.000 di euro per l'anno 2004;
- c) 3.000.000 di euro per l'anno 2005.

#### Art. 2

##### *Rideterminazione della spesa complessiva per il personale provinciale relativamente al bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005*

1. La spesa complessiva prevista dall'articolo 7 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa), comma 4, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, è rideterminata in 257.015.162,07 euro per l'anno 2003, in 262.243.089,40 euro per l'anno 2004 e in 260.943.089,40 euro per l'anno 2005.

2. La spesa complessiva prevista dall'articolo 7, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2002 è rideterminata in 299.161.110,67 euro per l'anno 2003 e in 299.403.845,71 euro per gli anni 2004 e 2005.

#### Art. 3

*omissis* <sup>(1)</sup>

#### Art. 4

*omissis* <sup>(2)</sup>

#### Art. 5

##### *Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, in materia di distribuzione e di vendita di gas*

1. L'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, si interpreta nel senso che, fatto salvo quanto previsto da tale articolo, rimane comunque ferma la disciplina della tutela e dello sviluppo della concorrenza e della tutela dei consumatori prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma

dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 6

*Modifiche della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)*

*omissis* <sup>(3)</sup>

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17 quinquies della legge provinciale n. 18 del 1976 è abrogato l'articolo 16 octies della legge provinciale n. 18 del 1976.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 7

*Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono riammesse in termini le domande presentate fino al 31 agosto 2003.

Art. 8

*omissis* <sup>(4)</sup>

Art. 9

*omissis* <sup>(5)</sup>

Art. 10

*Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)*

1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la legge 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo.

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezioniste possono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla legge n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal medesimo regolamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe

canina provinciale, presso il comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 2.

4 bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria.

5. Il programma di prevenzione del randagismo previsto dall'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 è approvato dalla Giunta provinciale. Le modalità di consultazione delle associazioni animaliste e protezioniste sono preventivamente definite con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Il regolamento indicato dal comma 2 stabilisce inoltre:

- a) le modalità a regime per l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, allo scopo di garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di assicurare il controllo sanitario;
- b bis) i requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4 bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza.

7. La Provincia favorisce le associazioni protezioniste operanti nel territorio provinciale, anche non dotate di personalità giuridica, mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le seguenti iniziative:

- a) ricovero e assistenza degli animali;
- b) censimenti e assistenza delle colonie feline;
- c) controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie;
- d) attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

8. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi <sup>(6)</sup>.

8 bis. La Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali di affezione.

9. Nella prima applicazione di quest'articolo e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 l'anagrafe canina è organizzata e gestita secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962 (Anagrafe canina provinciale informatizzata). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere integrate le direttive contenute nella deliberazione n. 962 del 2002, anche con misure organizzative a carattere transitorio, al fine di assicurare un efficiente e ordinato svolgimento delle

operazioni d'iscrizione all'anagrafe canina. Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della Giunta provinciale sono effettuati entro il 31 dicembre 2004 <sup>(7)</sup>.

10. E' abrogato l'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 30 (Interventi per la protezione degli animali). Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 30 del 1982 sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A. Alle nuove spese derivanti da quest'articolo a carico dei comuni essi provvedono con le assegnazioni disposte a valere sulla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Agli oneri connessi con l'istituzione dell'anagrafe canina provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari utilizzando i finanziamenti provinciali relativi al fondo sanitario <sup>(8)</sup>.

#### Art. 11

*Modifiche della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

*omissis* <sup>(9)</sup>

3. Quanto disposto dal comma 2 trova applicazione anche con riferimento agli interessi dovuti per le sanzioni irrogate prima della data di entrata in vigore di questa legge qualora il pagamento delle somme dovute non sia ancora intervenuto entro tale data.

#### Art. 12

*omissis* <sup>(10)</sup>

#### Art. 13

*Disposizioni in materia di finanza locale relative al bilancio 2003 e modifica dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)*

1. Per l'anno 2003 le risorse spettanti ai comuni previste dalla tabella A allegata alla legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, sono incrementate dei seguenti importi:

- a) 1.873.279 euro in conto capitale sul fondo per gli investimenti programmati dei comuni, importo corrispondente alle risorse già assegnate ai comuni, ma non attribuite per effetto di economie, per il finanziamento di opere oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 64 (Disposizioni sulle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3), comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- b) 11.500.000 euro sull'integrazione, a carico della finanza provinciale, del fondo per lo sviluppo locale;
- c) 2.000.000 di euro sull'integrazione straordinaria, a carico della finanza provinciale, del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per interventi di prevenzione delle calamità.

2. *omissis* <sup>(11)</sup>

3. La tabella A allegata alla legge provinciale n. 15 del 2002 è abrogata. I trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2003-2005 sono determinati dalla tabella B allegata a questa legge.

4. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella C. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Art. 14

##### *Disposizioni in materia di strade statali gestite dalla Provincia*

1. Fermo restando quanto altro previsto dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con effetto dalla data del 1° luglio 1998, la Provincia rinuncia alle somme dovute per gli accessi, per le diramazioni e per gli innesti relativi alle strade statali affidate in gestione alla Provincia ai sensi del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità). Le somme eventualmente riscosse dalla Provincia a tale titolo sono restituite, senza corrispondere i relativi interessi.

2. Fermo restando quanto altro previsto dal titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le somme spettanti alla Provincia a decorrere dal 1° luglio 1998 e non ancora riscosse alla data di entrata in vigore di questa legge per gli attraversamenti o per l'uso della sede stradale e relative pertinenze relative alla viabilità statale individuata dal comma 1 sono versate alla Provincia in rate annuali secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

3. Alla copertura delle minori entrate e maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

#### Art. 15

*omissis* <sup>(12)</sup>

#### Art. 16

*omissis* <sup>(13)</sup>

#### Art. 17

##### *Modifica legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, nella parte relativa al piano straordinario delle opere pubbliche*

1. *omissis* <sup>(14)</sup>

2. L'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1997 si applica alle opere per le quali gli enti locali presentino domanda di finanziamento dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 18

##### *Finanziamento delle spese per l'accelerazione di lavori pubblici*

1. Per completare le opere comprese nel piano straordinario di cui al capo I (Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, a valere sugli stanziamenti

previsti dalle leggi di settore e ferma restando la possibilità di finanziare i lavori previsti in perizie suppletive e di variante, la Giunta provinciale può finanziare gli oneri conseguenti al riconoscimento di un premio di accelerazione all'appaltatore che abbia concluso i lavori, regolarmente e con buon esito, in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto.

Art. 19  
*omissis* <sup>(15)</sup>

Art. 20  
*Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale*

1. In provincia di Trento continua l'erogazione delle provvidenze connesse agli interventi attivati nell'ambito del diritto allo studio relativo all'istruzione e alla formazione professionale disciplinati dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), e 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) <sup>(16)</sup>.

Art. 21  
*omissis* <sup>(17)</sup>

Art. 22  
*Disposizioni per l'attivazione di un centro di protonterapia medica*

1. Al fine di favorire la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica nella provincia di Trento, è costituita l'agenzia provinciale disciplinata da quest'articolo e dal regolamento di cui al comma 6, dotata di autonomia amministrativa e contabile.

2. Sono organi dell'agenzia:

- a) il direttore;
- b) il comitato tecnico-scientifico;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il direttore resta in carica per cinque anni ed è nominato dalla Giunta provinciale.

4. Il comitato tecnico-scientifico svolge le proprie funzioni per la durata dell'incarico del direttore ed è composto da esperti nominati dal direttore, tre dei quali designati, rispettivamente, dall'Istituto trentino di cultura, dall'Università degli studi di Trento e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché da ulteriori esperti, entro il numero massimo stabilito dal regolamento di cui al comma 6.

5. La gestione finanziaria e contabile dell'agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori dei conti, che rimane in carica per cinque anni ed è composto da tre persone iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), delle quali una con funzioni di presidente, nominate dalla Giunta provinciale.

6. L'organizzazione, il funzionamento e la denominazione dell'agenzia, nonché le

funzioni e i compiti attribuiti al direttore, al comitato tecnico-scientifico e al collegio dei revisori dei conti, le indennità di carica e i rimborsi delle spese, anche di missione, sono stabiliti da apposito regolamento approvato dalla Giunta provinciale. Il regolamento, inoltre, disciplina i poteri di direttiva, di controllo, sostitutivi e di scioglimento degli organi attribuiti alla Giunta provinciale, le modalità per assicurare il coordinamento dei piani, dei programmi e delle attività dell'agenzia con quelli dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché la sua gestione finanziaria e contabile, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità <sup>(18)</sup>.

7. I rapporti giuridici e finanziari tra la Provincia e l'agenzia sono regolati da un apposito contratto di servizio di durata quinquennale che prevede in particolare:

- a) gli obiettivi da realizzare per ciascun quinquennio, suscettibili di aggiornamento;
- b) le risorse finanziarie messe a disposizione dell'agenzia, con riferimento a ciascun esercizio finanziario indicato dal contratto di servizio, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) le modalità di controllo e di verifica dei risultati raggiunti, nonché quelle per l'aggiornamento e l'adeguamento degli obiettivi o delle risorse di cui alle lettere a) e b).

8. Per l'esercizio delle sue funzioni l'agenzia può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati e può avvalersi del personale e dei beni, anche immobili, messi a disposizione gratuitamente dalla Provincia o dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Inoltre può conferire incarichi professionali necessari per acquisire particolari prestazioni specialistiche e stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella massima prevista dalle leggi vigenti in materia di lavoro e dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso di personale laureato dotato di elevata specializzazione e nel limite massimo di unità determinato dal regolamento di cui al comma 6, l'agenzia può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato secondo le disposizioni dell'accordo collettivo stipulato a livello nazionale per il personale degli enti di ricerca. Per il personale dipendente dall'agenzia a tempo indeterminato si applicano, in quanto compatibili con quest'articolo, le disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il personale del servizio sanitario provinciale.

9. Alla data determinata dal regolamento di cui al comma 6, l'agenzia istituita a norma del comma 1 è soppressa e i rapporti giuridici di cui essa è titolare sono trasferiti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

10. Per quanto non previsto da quest'articolo e dal regolamento di cui al comma 6 si applicano le disposizioni relative all'Agenzia del lavoro previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 23  
*omissis* <sup>(19)</sup>

Art. 24  
*Modifiche legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)*

*omissis* <sup>(20)</sup>

3. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge provinciale n. 24 del 1991 si applica ai danni verificatisi dopo il 1° gennaio 1998.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3 si provvede secondo le



modalità indicate nell'allegata tabella D.

#### Art. 25

##### *Disposizioni per l'esercizio della caccia per la stagione venatoria dell'anno 2003*

1. In relazione a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 227 del 4 luglio 2003, per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno 2003 si applicano, oltre alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) per le parti compatibili con la predetta sentenza e con quest'articolo, le seguenti disposizioni:

- a) per gli ungulati è consentito il prelievo venatorio di esemplari appartenenti alle seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:
  - 1) capriolo femmina e piccolo: dal 7 settembre al 6 novembre;
  - 2) capriolo maschio: dal 7 settembre al 26 ottobre;
  - 3) camoscio: dal 28 settembre al 27 novembre;
  - 4) cervo: dal 28 settembre al 27 novembre;
  - 5) muflone: dal 28 settembre al 27 novembre;
- b) per le specie diverse da quelle indicate alla lettera a), i periodi entro i quali è consentito l'esercizio della caccia sono determinati dal comitato faunistico provinciale di cui all'articolo 11 della legge provinciale n. 24 del 1991, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); per l'espressione del parere dell'INFS trova applicazione quanto previsto dall'articolo 52 ter, comma 3, della medesima legge provinciale n. 24 del 1991;
- c) fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e di venerdì, l'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni alla settimana, a libera scelta del cacciatore;
- d) l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna migratoria è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre 2003 per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e di venerdì.

#### Art. 26

*omissis* <sup>(21)</sup>

#### Art. 27

*Modifiche della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)*

*omissis* <sup>(22)</sup>

10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 64, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2003, a decorrere dall'anno finanziario 2003, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo, possono essere finanziati gli interventi previsti dalla legge provinciale n. 4 del 2003 che siano stati autorizzati dalla Commissione europea in sede di esame di compatibilità. Alla copertura delle relative spese si provvede con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui alle disposizioni citate dall'articolo 62 della legge provinciale n. 4 del 2003.

#### Art. 28

*omissis* <sup>(23)</sup>

Art. 29  
*omissis* <sup>(24)</sup>

Art. 30  
*Disposizioni finanziarie inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005*

1. Con riferimento all'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005:
  - a) per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nell'allegata tabella C, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella tabella medesima, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note;
  - b) alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questo capo si provvede secondo le modalità previste nelle allegate tabelle A e D.

Capo II  
*Disposizioni relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006*

Art. 31  
*Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale per l'anno 2004 e del relativo limite di spesa*

1. E' confermata per l'anno 2004 la dotazione complessiva del personale provinciale individuata dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.
2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006 per il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata in 262.848.089,40 euro per l'anno 2004 e in 261.548.089,40 euro per ognuno degli anni 2005 e 2006.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di personale insegnante, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006 relativamente al personale insegnante della scuola a carattere statale è fissata in 299.403.845,70 euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 32  
*omissis* <sup>(25)</sup>

Art. 33  
*omissis* <sup>(26)</sup>

Art. 34

*Disposizioni in materia di finanza locale relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006*

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in attesa della fissazione della quota di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), da effettuare con la legge finanziaria provinciale relativa all'assestamento del bilancio 2004, le risorse da destinare alla finanza locale sono determinate negli importi risultanti dalla tabella F allegata a questa legge.

2. Con riferimento alla quota concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993, la legge finanziaria provinciale relativa all'assestamento del bilancio 2004 provvede alla quantificazione definitiva dei trasferimenti ai comuni per gli anni 2004, 2005 e 2006.

3. Per l'anno 2004 la Giunta provinciale, con propria deliberazione, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, provvede al riparto dei trasferimenti correnti riportati nel totale delle lettere a), b) e c) dell'allegata tabella F tra i fondi di cui agli articoli 5, 6 e 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993.

4. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella E.

Art. 35

*Utilizzo degli animali nella cura dell'handicap psico-fisico*

1. La Provincia promuove progetti di ricerca finalizzati allo studio dei benefici che derivano sul piano sanitario e terapeutico dall'utilizzo di animali di compagnia nel trattamento di patologie e disagi, anche sociali e relazionali dell'uomo, come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici.

2. L'obiettivo dei progetti è quello di stimolare, attraverso un contatto emotivamente efficace tra paziente ed animale, l'utilizzo ottimale delle capacità residue, favorendo l'autostima e riducendo i processi di emarginazione del soggetto in seno alla famiglia e della famiglia nel contesto sociale.

3. Ai fini di quest'articolo si intendono:

- a) per attività svolte con l'ausilio di animali, gli interventi di tipo educativo e ricreativo attuati con l'aiuto di animali in possesso di specifiche caratteristiche definite in sede regolamentare, finalizzati al miglioramento della qualità della vita di soggetti affetti da handicap, di anziani e malati terminali, realizzati da professionisti o volontari adeguatamente preparati;
- b) per terapie svolte con l'ausilio di animali, gli interventi di tipo terapeutico che possono interessare pazienti di età diverse svolti con l'aiuto di animali specificatamente addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche individuali o di gruppo, di volta in volta organizzate, documentate e valutate, finalizzati al miglioramento di patologie o alterazioni psico-fisiche, nonché al trattamento rieducativo dell'handicap in generale; detti interventi sono effettuati esclusivamente da personale avente competenza ed esperienza specifica nel settore; l'utilizzo degli animali per scopi terapeutici affianca, integra e completa gli interventi tradizionali senza sostituirsi ad essi.

Art. 36

*Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006*

1. Con riferimento al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006:

- a) per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di

base indicate nell'allegata tabella E, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella tabella medesima, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note;

- b) alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questo capo si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella G.

Capo III  
*Disposizioni finali*

Art. 37  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A - Tabella D  
*omissis* <sup>(27)</sup>

Tabella E - Tabella G  
*omissis* <sup>(28)</sup>

NOTE

- (1) Articolo abrogato dall'art. 3 della l.p. 23 novembre 2004, n. 9.
- (2) Articolo modificativo dell'art. 1 bis della l.p. 6 marzo 1998, n. 4.
- (3) Commi aggiuntivi delle intestazioni e rubriche relative ai capi I, II, III, IV e degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 17 sexies, 17 septies e 17 octies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18.
- (4) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11.
- (5) Articolo modificativo dell'art. 69 bis del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e connesse disposizioni finanziarie.
- (6) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 5 novembre 2004, n. 2554 (b.u. 30 novembre 2004, n. 48).
- (7) Un testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962 e delle sue successive modificazioni è pubblicato nel b.u. 22 giugno 2004, n. 25.
- (8) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.
- (9) Commi modificativi degli articoli 77 e 130 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22.
- (10) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 16 luglio 1990, n. 21, e connesse disposizioni finanziarie.
- (11) Comma modificativo dell'art. 16 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36.

- (12) Articolo sostitutivo dell'art. 31 della l.p. 19 febbraio 1993, n. 6.
- (13) Articolo abrogato dall'art. 24 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4.
- (14) Comma aggiuntivo dell'art. 8 bis alla l.p. 8 settembre 1997, n. 13.
- (15) Articolo modificativo degli articoli 14 ter e 20 bis della l.p. 10 gennaio 1992, n. 2, e connesse disposizioni finanziarie.
- (16) L'art. 119 e allegato B, lettera uu) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 hanno abrogato quest'articolo a decorrere dal verificarsi della condizione indicata dallo stesso art. 119; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.
- (17) Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 4 novembre 1986, n. 29.
- (18) Per il regolamento previsto da questo comma vedi il d.p.p. 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg.
- (19) Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 29 aprile 1993, n. 14.
- (20) Commi modificativi degli articoli 26 e 27 della l.p. 9 dicembre 1991, n. 24.
- (21) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 32.
- (22) Commi modificativi degli articoli 23, 28, 31, 41, 43, 55, 60, 64 e abrogativi dell'art. 61 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4.
- (23) Articolo modificativo dell'art. 90 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, e connesse disposizioni finanziarie
- (24) Articolo modificativo dell'art. 16 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6.
- (25) Articolo abrogato dall'art. 7 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4.
- (26) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 5 febbraio 2001, n. 1.
- (27) Disposizioni finanziarie relative all'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.
- (28) Disposizioni finanziarie relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.